

**DT X - CALABRIA**  
**UFFICIO DELLE DOGANE DI REGGIO CALABRIA**  
**SEZIONE TRIBUTI E URP**

Prot. 17840 /RU  
Allegati 1

Reggio Calabria, 13/09/2021

A: Citta di Reggio Calabria  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Territoriale

pec: protocollo@postacert.reggiocal.it

OGGETTO: Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Reggio Calabria.  
Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 e 14 bis legge 241/90 in  
forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla nota prot. 157747 del 31/08/2021 relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, questo Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di Spiaggia di codesto Comune.

Si rappresenta tuttavia, che per i soggetti interessati alla realizzazione delle singole opere, permane l'obbligo di richiedere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90 di competenza dello scrivente Ufficio.

*Il funzionario redigente: Remo Stilo*  
*Il Capo Sezione tributi e URP: Bruno Manglaviti*

Il Dirigente  
Lucio Crea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
REGGIO CALABRIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U. O. C. Igiene e Sanità Pubblica

U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria  
Dirigente Medico Dott. Marialaura Giulianini



REGIONE CALABRIA

Prot. n° 2033

Reggio Calabria, 17.09.2021

Città di Reggio Calabria  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Territoriale  
Via M. Barillaro (già Via S. Anna Il Tronco)  
89128 Reggio Calabria  
[protocollo@reggiocal.it](mailto:protocollo@reggiocal.it)  
[protocollo@postacert.reggiocal.it](mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it)

**Oggetto: Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia - Conferenza di Servizi in modalità asincrona.**

VISTA la nota della Città di Reggio Calabria - Settore Urbanistica - P.O. Pianificazione Territoriale -, prot. n° 0157747.U del 31.08.2021, acquisita in data 15.09.2021 prot. n° 2033 inerente l'oggetto;

CONSULTATO il sito internet istituzionale, non risultano essere state inserite integrazioni, in risposta alle osservazioni presentate dalla U.O. scrivente con nota prot. n° 1808 del 01.09.2021, trasmessa in pari data a Codesta Amministrazione Comunale ed alla Regione Calabria Dip. 11 "Tutela dell'Ambiente".

Pertanto, le stesse si ripropongono e si riportano di seguito:

- Siano eliminati tutti gli scarichi a mare non depurati;
- Siano garantite tutte le opere di urbanizzazione primaria nelle aree destinate alle attività turistico-ricreative, sportive, di rimessaggio e manutenzione natanti, comunque dove possono sorgere strutture in cui si prevede ricezione di utenza e di personale lavorativo;
- Sia previsto nelle aree destinate alle attività turistico-ricreative e sportive, quanto necessario perché siano accessibili e usufruibili da parte di eventuali soggetti diversamente abili in osservanza alla L. 13/89;
- Siano previsti, nelle spiagge destinate alla balneazione libera, punti doccia ad uso dei bagnanti;
- Siano rispettate in fase progettuale come in fase attuativa, il puntuale rispetto delle normative vigenti, a tutela dell'ambiente, della pubblica salute ed incolumità.

Distinti saluti.

Il Medico Addetto  
Dott. Pasquale Pellicano



Il Dirigente Medico  
Dott. Marialaura Giulianini



## Regione Calabria

ALLEGATO 3

### DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Settore 3 - Pianificazione e Volontariato

Prot. n.

**Comune di Reggio Calabria**  
**Settore Urbanistica**  
**P.O. Pianificazione Territoriale**  
**Via M. Barillaro**  
**89128 – Reggio Calabria**  
**protocollo@postacert.reggiocal.it**

**Oggetto:** Variante generale al Piano Comunale Spiaggia – Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 c. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14/bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

In riscontro alla nota prot. n. 0157747 del 31.08.2021 avente quanto in oggetto, pervenuta da Codesto Comune a mezzo pec e acquisita in atti con prot. n. 377117 del 31.08.2021, si rimanda a quanto già comunicato dallo scrivente Dipartimento con nota prot. n. 379484 del 06/09/2021, di cui si allega copia.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**Il Tecnico Istruttore**

*Arch. Domenico Borgia*

**Il Responsabile UO\_3**

*Geol. Luigi Maria Mollica*

**Il Dirigente**

*Ing. Antonia Augruso*





Regione Calabria

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE**

Settore 3 - Pianificazione e Volontariato

Prot. n.

**Comune di Reggio Calabria**  
**Settore Urbanistica**  
**P.O. Pianificazione Territoriale**  
**Via M. Barillaro**  
**89128 - Reggio Calabria**  
**protocollo@postacert.reggiocal.it**

**Oggetto:** Variante generale al Piano Comunale Spiaggia – Procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS – Avvio delle consultazioni preliminari( art. 12 del D.Lgs 152/2006 ed art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii.)

In riscontro alla nota prot. n. 0146062.U del 06.08.2021 avente quanto in oggetto, trasmessa da Codesto Comune a mezzo pec e acquisita in atti con prot. n. 355989 del 10/8/2021, si precisa che lo scrivente Dipartimento non è in possesso del Piano di Protezione Civile aggiornato su cui poter effettuare le verifiche di propria competenza.

Si invita pertanto, Codesta Amministrazione a voler verificare che quanto previsto nel Piano Spiaggia sia coerente con il proprio Piano di Protezione Civile comunale in particolare con quanto previsto nel piano di allontanamento e ricovero delle persone dalle zone interessate dal rischio tsunami. Si ricorda in merito a quest'ultimo punto che dovrà avvenire attraverso l'individuazione di specifici percorsi, aree di emergenza e quant'altro stabilito dal Decreto 2 Ottobre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Prot. Civ. recante *"Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto"*, emanato in attuazione del punto 2 della Direttiva P.C.M. 17 febbraio 2017 *"Istituzione del sistema d'Allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SIAMI"*



Regione Calabria

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Settore 3 - Pianificazione e Volontariato

Si rammenta che il nuovo codice di protezione civile approvato con DLgs n. 1 del 2/01/2018, sancisce il sovraordinamento del Piano di Protezione Civile agli altri strumenti di pianificazione territoriale con l'art. 18 comma 3 che così testualmente recita: "i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurare la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute".

Si coglie, infine, l'occasione per invitare Codesta Amministrazione a voler procedere, qualora non l'avesse già fatto, ad aggiornare il proprio Piano di Protezione Civile Comunale adeguandolo alla vigente normativa regionale e nazionale di riferimento, inviandone copia allo Scrivente Dipartimento.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Tecnico Istruttore

Arch. Domenico Borgia

Il Responsabile UO\_3

Geol. Luigi Maria Mollica

Il Dirigente

Ing. Antonio Augruso





**REGIONE CALABRIA**  
DIPARTIMENTO  
TUTELA DELL'AMBIENTE

Settore 3

Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di  
Costa  
U.d.P. 3.3 Demanio Marittimo Province di RC e VV

ALLEGATO 4.1

**CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Territoriale  
pec: protocollo@postacert.reggiocal.it

**OGGETTO:** VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30, co.3 della L.R. n. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.  
**Richiesta integrazioni.**

In riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, trasmessa da codesta amministrazione comunale con nota n. 157747 del 31.08.2021, acquisita in pari data al prot. SIAR al n. 371865, si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa si evince che:

- con Delibera n. 7 del 17.04.2021, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, ha adottato la proposta preliminare di Piano Comunale Spiaggia e di Regolamento di gestione delle aree demaniali marittime, completo del rapporto ambientale preliminare, redatto dai professionisti incaricati arc. Paolo Malara e geol. Laura Russo;
- che *“la delibera di adozione e gli elaborati adottati, ai sensi dell'art. 30, commi 3, 4 e 5 della L.R. n. 19/2002 sono stati depositati in copia cartacea nella casa comunale, in libera visione per venti giorni successivi dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso, prot. n. 105598 del 31.05.2021, sull'albo pretorio, dal 01.06.2021 al 21.06.2021 e pubblicati in formato digitale sul sito internet istituzionale, per eventuali osservazioni, compresa la nota del 20.04.2021, con la quale il progettista ha segnalato la presenza di alcuni refusi ed errori materiali, da correggere nella redazione della proposta definitiva di PCS”*;
- che le osservazioni pervenute nei termini previsti sono descritte nei documenti “Osservazioni al PCS” e “Osservazioni al PCS – Quadro riepilogativo”; riguardo alle medesime, i professionisti incaricati hanno formulato la propria **proposta** di controdeduzioni, contenuta nei documenti “Osservazioni al PCS – Relazione sui criteri adottati per l'esame e l'istruttoria delle osservazioni” e “Osservazioni al PCS – Esame delle osservazioni e formulazione proposta controdeduzioni”, nei quali è sinteticamente riportato il solo parere tecnico, attraverso il mero giudizio: 1) accoglibile, 2) non accoglibile e 3) parzialmente accoglibile;

**Considerato che il comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii. prevede: “Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni;”;**

si chiede

al fine di potere esprimere il relativo parere di competenza, la trasmissione della proposta preliminare **definitiva** del Piano Comunale Spiaggia, contenente le **specifiche determinazioni del Consiglio comunale** riguardo alle osservazioni pervenute nell'arco temporale del deposito *ex lege*, secondo quanto previsto dal suddetto comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii., che, come già evidenziato, prevede che il Consiglio comunale decida sugli eventuali rilievi pervenuti alla scadenza dei termini di deposito del PAU.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UdP N. 3.3  
*arch. Daniela S. AZZARÀ*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*avv. . Elvira COSTANTINO*



**Città di Reggio Calabria**  
**SETTORE URBANISTICA**  
**P.O. Pianificazione Territoriale**



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria

0965 3622755

Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

**ALLEGATO 4.2**

**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE**

Settore 3 - Demanio marittimo e  
Contratti di fiume, di lago e di costa

PEC: demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Rif. nota vs. prot. 379988 del 7/9/2021

**Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.**  
**Riscontro Nota prot. Siar 379988 del 7/9/2021 - Chiarimenti**

In riscontro alla nota emarginata acquisita al prot. n. 161758 del 7/9/2021, con la quale codesto Settore, al fine di potere esprimere il relativo parere di competenza richiede, ex comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii, la trasmissione della proposta preliminare definitiva del Piano Comunale Spiaggia, contenente le specifiche determinazioni del Consiglio comunale riguardo alle osservazioni pervenute nell'arco temporale del deposito ex lege, si rappresenta quanto segue.

Giova rammentare, preliminarmente, considerata anche la nota prot. 2560 del 26/3/2008 del Dirigente del Settore 1 "Urbanistica ed Edilizia, Demanio marittimo" del Dipartimento n. 8 "Urbanistica e Governo del territorio", indirizzata a tutti i comuni costieri calabresi, che la procedura più appropriata da osservare per la fase di adozione, pubblicazione e concertazione del P.C.S., rientrante tra i P.A.U. di cui all'art. 24 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., è quella disciplinata dal combinato disposto dell'art. 30 commi 3, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale e dall'art. 13 commi 1 e 2 di cui alla L.R. n. 17/2005 recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", prima di rimettere il medesimo Piano attuativo all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale".

Come ben noto, tuttavia, le predette disposizioni normative presentano elementi di palese incoerenza e, a seguito della loro puntuale disamina, si rileva che l'art. 30 della LUR n. 19/2002 descrive una procedura più articolata caratterizzata da:

- una prima fase, di adozione del PAU da parte del Consiglio comunale;
- una seconda fase, nella quale assicurare rispetto al PAU adottato, sia la partecipazione pubblica della cittadinanza al procedimento di approvazione, con il deposito degli elaborati di piano presso sede comunale, per la libera consultazione nei venti giorni successivi alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'apposito avviso e per la eventuale proposta di osservazioni e sia la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati, mediante l'acquisizione, nello stesso termine, dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici,



*Città di Reggio Calabria*  
SETTORE URBANISTICA  
P.O. Pianificazione Territoriale



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria

0965 3622755

Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

anche mediante il ricorso alla “conferenza dei servizi” di cui all’art. 14 della LUR (che rinvia all’art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i.);

- una ulteriore e successiva fase, di approvazione, nella quale “il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede (soggetto: il Consiglio Comunale?), ove queste implicino modifiche, ad adeguare i PAU alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette (soggetto: il Consiglio Comunale?), gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione (comma 6 art. 30 LR 19/2002)”

L’art. 13 della legge regionale n. 17/2005, descrive invece una procedura articolata in :

- una prima fase, di adozione del PAU da parte del Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
- una seconda fase, di approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale competente per territorio del PCS, previa verifica della rispondenza con gli indirizzi e gli obiettivi del PIR – Piano di Indirizzo Regionale.

La suddetta procedura di approvazione c.d. “urbanistica”, deve inoltre necessariamente coordinarsi con la parallela procedura c.d. “ambientale”, nello specifico con la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di eventuale successiva VAS.

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in coerenza con le norme generali di riferimento (L. 241/90, DLgs 267/2000, DLgs 152/2006, LR 19/2002, LR 17/2005, etc.), questa amministrazione, già dotata di Piano Comunale di Spiaggia, adottato con Delibera CC n. 14 del 27/4/2009 ed approvato dalla Provincia di Reggio Calabria con Decreto Dirigenziale n. 7 del 30/11/2009, ha ritenuto di adottare, per l’approvazione della variante generale allo stesso, le seguenti fasi procedurali così come articolate:

- una prima fase, di adozione della proposta preliminare di PCS, da parte del Consiglio comunale, su proposta della Giunta Comunale;
- una seconda fase, nella quale è assicurata rispetto alla proposta preliminare di PCS adottata, la partecipazione pubblica della cittadinanza al procedimento urbanistico di approvazione, con il deposito degli elaborati di piano presso sede comunale, per la libera consultazione nei venti giorni successivi alla pubblicazione sull’albo pretorio dell’apposito avviso e per la eventuale proposta di osservazioni e sia la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati, mediante l’acquisizione, nello stesso termine, dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici, e del parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale di cui all’art. 13 della LR 17/2005, anche mediante il ricorso alla “conferenza dei servizi” di cui all’art. 14 della LUR (che rinvia all’art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i.). In questa fase è compreso anche lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con la consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale per 30 giorni e la successiva fase di verifica per l’emissione del relativo provvedimento da parte dell’Autorità competente;



**Città di Reggio Calabria**  
**SETTORE URBANISTICA**  
**P.O. Pianificazione Territoriale**



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria

0965 3622755

Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

- una terza fase di adozione, da parte del Consiglio comunale, della proposta definitiva di PCS, che tenga conto sia delle determinazioni della conferenza dei servizi per la procedura urbanistica, sia dell'esito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, nella quale l'organo consiliare decide anche sulle osservazioni pervenute, previa istruttoria tecnica d'ufficio e conseguente parere in forma di proposta di controdeduzione (accoglimento totale/parziale o rigetto), in analogia con quanto previsto all'art. 27 co.9 della LR 19/2002, per il Piano Strutturale Comunale, stante l'obbligo del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL DLgs 267/2000.;
- Una fase conclusiva di approvazione della proposta definitiva di PCS da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, secondo quanto previsto all'art. 13 della LR 17/2005.

Stante ciò, nell'ambito della conferenza dei servizi indetta per l'acquisizione, dei pareri, nulla osta e atti di assenso in genere, dei diversi soggetti pubblici interessati e del parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale di cui all'art. 13 della LR 17/2005, rispetto alla proposta preliminare di piano adottato dal Consiglio Comunale, si è ritenuto, nel rispetto dei principi di trasparenza a tutela di tutti gli interessi coinvolti nel processo pianificatorio di tipo attuativo di che trattasi, e al fine della più ampia partecipazione degli enti e soggetti chiamati ad esprimere valutazioni nell'ambito delle diverse e specifiche competenze, di estendere la consultazione anche alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, elaborata dai progettisti incaricati di concerto con lo scrivente ufficio. Ciò, affinché il Consiglio Comunale, nella successiva fase come sopra descritta, ex c.6 dell'art. 30 della LR 19/02, sia posto nelle condizioni di decidere rispetto alle tali osservazioni, sulla base di un'istruttoria tecnica dell'ufficio comunale competente, sottoposta opportunamente anche al vaglio degli altri soggetti competenti rispetto ai diversi interessi pubblici coinvolti ed in considerazione del fatto che le osservazioni attengono quasi esclusivamente agli aspetti normativi e regolamentari del piano. Nei limitati casi in cui si riferiscono a proposte di diversa localizzazione di attività, sono state considerate "accoglibili" solo qualora implicassero unicamente la diversa destinazione d'uso dei nuovi lotti proposti (es. proposta parziale accoglimento osservazione 12 e 13: lotto 11.L6, da circolo sportivo a stabilimento balneare, e viceversa lotto 11.L4 da stabilimento balneare a circolo sportivo; proposta parziale accoglimento osservazione 7: lotto 2.L11, da circolo sportivo ad area per pescatori professionisti).

Certi di aver chiarito con la presente la questione procedimentale sollevata, e al fine di proseguire, ai sensi di legge, con l'iter di formazione ed approvazione dello strumento attuativo, si resta in attesa del parere di competenza di codesto Ente sul documento di Piano trasmesso per come adottato dal Consiglio Comunale, nonché sulle eventuali osservazioni pertinenti di cui alla relazione istruttoria di controdeduzioni redatta dal progettista congiuntamente a questo Ufficio, che saranno successivamente, ex comma 6 dell'art. 30 della LUR proposte al Consiglio Comunale per la relativa decisione.

In attesa di quanto sopra, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile P.O. Pianificazione Territoriale  
n.q. di Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Alberto Di Mare  
*Firmato digitalmente*



**REGIONE CALABRIA**  
DIPARTIMENTO  
TUTELA DELL'AMBIENTE

**ALLEGATO 4.3**

**Settore 3**

Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di  
Costa  
U.d.P. 3.3 Demanio Marittimo Province di RC e VV

**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**

SETTORE URBANISTICA  
P.O. Pianificazione territoriale  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

e p. c.

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Settore 10 Pianificazione – Ambiente e Leggi Speciali  
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica  
PEC: dipartimento.urbanistica.bbccc@pec.regione.calabria.it

Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Calabria  
PEC: dre\_Calabria@pce.agenziademanio.it

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera –  
Direzione marittima di Reggio Calabria  
PEC: dm.reggio@pec.mit.gov.it

**OGGETTO:** VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30, co.3 della L.R. n. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; riscontro nota prot. 0184950 del 06.10.2021, acquisita al prot. gen. SIAR n. 429687 del 07.10.2021.

**Comunicazioni e trasmissione parere.**

In riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, trasmessa da codesto Comune con nota n. 157749 del 31/08/2021 e acquisita al prot. SIAR n. 371865 del 31/08/2021, sulla scorta dell'esame e della relativa verifica degli atti trasmessi da parte della competente UdP 3.3, responsabile del procedimento, si comunica quanto segue.

Preliminarmente, anche in ossequio alla funzione di supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia (ex LR 17/2005) attribuita a questo Settore, occorre evidenziare alcune osservazioni, in considerazione del contenuto della nota prot. 0184950 del 06.10.2021, acquisita al prot. gen. SIAR n. 429687 del 07.10.2021, trasmessa a riscontro della richiesta di integrazioni del Settore scrivente, con la quale codesta amministrazione ha fornito chiarimenti inerenti la omessa trasmissione della proposta preliminare definitiva del Piano Comunale Spiaggia - che avrebbe dovuto contenere le specifiche determinazioni del

Consiglio comunale riguardo le osservazioni pervenute nell'arco temporale del deposito *ex lege*, secondo quanto previsto dal comma 6, dell'art. 30 della L. R. n. 19/2002 e ss.mm.ii.

Codesta amministrazione, *“stante le palesi incoerenze fra la procedura indicata all'art. 13 della LR 17/05 e quella prevista dall'art.30 della LR 19/2002”* individua – richiamando il parere dell'Ente regionale n. 2560 del 26/03/2008 - *“la procedura più appropriata da osservare per l'adozione, pubblicazione e concertazione del P.C.S. ... in quella del combinato disposto dell'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 e dell'art. 13 commi 1 e 2 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17, prima di rimettere il medesimo Piano attuativo all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, ora Città metropolitana di Reggio Calabria”* ribadendo la necessità che *“siano acquisiti in merito tutti i pareri degli Enti preposti alla tutela degli interessi pubblici coinvolti sul demanio marittimo, anche facendo ricorso alla Conferenza dei Servizi”*.

Orbene, sebbene non possa non evidenziarsi un difetto di coordinamento normativo, tuttavia, il combinato disposto delle citate disposizioni rilascia una procedura che, ormai consolidata nel tempo, risulta rispondente, in un'ottica di sistema, allo spirito delle leggi, con riferimento agli interessi tutelati dalle medesime.

È noto che l'art. 19 della Legge regionale n. 19/2002 ha definito gli “Strumenti di pianificazione comunale” distinguendo:

- a) il Piano Strutturale (PSC) ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU),
- b) il Piano Operativo Temporale (POT),
- c) i Piani Attuativi unitari (PAU),
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

L'art. 24 della medesima legge identifica il Piano Comunale Spiaggia come un PAU, la cui formazione ed approvazione è definita dall'art. 30, che prevede l'adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale, la successiva condivisione del medesimo, mediante affissione all'albo pretorio, per consentire la più ampia partecipazione pubblica, stabilendo, altresì, che le *“osservazioni al PAU ... possono essere presentate da chiunque”*. Tali osservazioni hanno, ovviamente, carattere non vincolante; per questo motivo, **il comma 6 del citato art. 30 prevede che il Consiglio Comunale, decida sulle osservazioni**; le medesime considerazioni valgono con riferimento alla “previa” acquisizione del parere non vincolante delle OOSS di categoria, prevista dall'art. 13 della LR 17/05; infatti, anche il parere espresso da queste ultime ha carattere non vincolante e, in quanto tale, è destinato ad essere sottoposto, con le stesse modalità sopra indicate, al vaglio dal Consiglio Comunale.

Il procedimento così articolato, come previsto dalle norme vigenti, attua la più ampia partecipazione di tutte le categorie di portatori di interesse, consentendo a questi ultimi di fare valere le proprie istanze eventualmente anche innanzi al Giudice amministrativo, che può essere chiamato a sindacare l'atto deliberativo, avente contenuto decisorio definitivo rispetto all'accoglimento/rigetto delle osservazioni.

A seguito della predetta deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento/rigetto delle osservazioni, *“gli Enti preposti alla tutela degli interessi pubblici coinvolti sul demanio marittimo”* sono chiamati ad esprimere il proprio parere vincolante, contenente eventualmente anche specifiche prescrizioni, **che l'Amministrazione comunale, nell'adottare la proposta di PSC da sottoporre all'Ente Provinciale (o Città Metropolitana, come nel caso di specie), ha l'obbligo di osservare**.

Siffatta articolazione risponde ad una logica consequenziale rispetto ai diversi ruoli che tutti i soggetti coinvolti (pubblici o privati) assumono nel procedimento e deriva da una diversa considerazione degli interessi curati da ciascuno, dai quali scaturisce la diversa valenza dei pareri rilasciati.

La specificità della procedura, peraltro, non consente il ricorso all'istituto dell'analogia - invocato a pag. 3 della nota di codesta amministrazione - *“con quanto previsto all'art. 27 co.9 della L.R. 19/2002 per il Piano Strutturale Comunale ...”*, attesa la diversità ontologica dei due strumenti.

Esaminando l'odierna procedura, come già evidenziato con la precedente nota prot. SIAR n. 379988 del 07.09.2021, codesta Amministrazione, convocando la conferenza dei servizi (decisoria) per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi - ai sensi dell'art. 30 co.3 della L.R. 19/2002 - **ha trasmesso, unitamente al PCS adottato dal Consiglio Comunale con la suddetta Delibera n. 7 del 17 aprile 2021<sup>1</sup>, le osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzioni elabo-**

---

<sup>1</sup>Probabilmente a causa di un refuso di stampa - a pag. 3 della Delibera di Consiglio viene indicata “l'allegata proposta di deliberazione n. 17 del 07.04.2021” invece della n. 61 del 06.04.2021 allegata.

rate esclusivamente dai progettisti, nelle quali è sinteticamente riportato il solo parere tecnico, attraverso il mero giudizio: 1) accoglibile, 2) non accoglibile e 3) parzialmente accoglibile, sulle quali, obbligatoria-mente, ex comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii., il Consiglio comunale, si deve esprimere alla scadenza dei termini di deposito (peraltro ampiamente trascorsi).

L'inusuale procedura utilizzata dal RUP *“di estendere la consultazione anche alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, elaborate dai progettisti incaricati di concerto con lo scrivente ufficio”* non si riscontra in alcuna norma di legge, né risulta dagli atti la trasmissione di alcuna relazione istruttoria né attestazione dalla quale desumere che tali controdeduzioni siano state condivise dal responsabile del procedimento.

Per quanto sopra specificato, non è conforme alla normativa vigente l'assunto del RUP, contenuto nella nota citata, in base al quale la proposta di controdeduzioni alle osservazioni debba essere *“opportunamente”* sottoposta *“anche al vaglio degli altri soggetti competenti rispetto ai diversi interessi pubblici coinvolti ...”*, atteso che, in base al principio di competenza, *la sfera di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari* vengono attribuite con legge che, nel caso di specie, si identifica con il citato comma 6 dell'art.30 della LUR, che pone in capo al Consiglio Comunale, in modo espresso ed inequivocabile, il compito di decidere sulle osservazioni.

È pleonastico, infine, rammentare che l'attività di supporto tecnico alle decisioni del Consiglio Comunale spetta istituzionalmente al RUP della procedura, competente per l'istruttoria ex L.241/90, e non certamente agli Enti sovraordinati convocati in conferenza dei servizi decisoria.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la trasmissione del PCS senza il riscontro delle osservazioni da parte del Consiglio comunale con atto formale deliberativo, non si ritiene coerente con la procedura amministrativa della conferenza dei servizi **decisoria**, ex art. 14 e 14 bis per come convocata, in quanto non risulta definita la necessaria fase istruttoria; si reputa, pertanto, che la conferenza dei servizi convocata sia riconducibile esclusivamente all'ipotesi del comma 1 dell'art.14 L.241/90 che disciplina la conferenza dei servizi istruttoria.

Tuttavia, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, preso atto che non sono pervenute le integrazioni richieste (determinazioni del Consiglio comunale riguardo alle osservazioni pervenute nell'arco temporale del deposito *ex lege*, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii.) ed alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene che ci siano le condizioni che legittimano la valutazione delle controdeduzioni dei progettisti incaricati, trasmesse dal RUP e indicate come oggetto della CdS, unitamente al PCS adottato; per questi motivi, il Settore ha analizzato esclusivamente il PCS adottato da Consiglio Comunale con la delibera n. 7 del 17 aprile 2021, riscontrando quanto segue.

Il Piano Comunale Spiaggia proposto dal Comune di Reggio Calabria riguarda la pianificazione delle aree demaniali che si sviluppano per circa 31,41 Km di costa comprese tra il Comune di Villa San Giovanni e il Comune di Motta San Giovanni.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PCS viene evidenziato che il Piano è articolato nei seguenti tre **Ambiti di fruizione e valenza turistica:**

**Ambito 1 nord - I borghi marinari:** caratterizzato da aree a valenza e sensibilità naturalistica differenziata e dai borghi marinari di Gallico e Catona;

**Ambito 2 centro - Il Water Front della città:** caratterizzato dalla relazione con il contesto urbano;

**Ambito 3 sud - Le spiagge del vento:** caratterizzato da aree particolarmente idonee alla pratica degli sport del vento.

Dall'esame degli elaborati trasmessi, sono state riscontrate alcune incongruenze e imprecisioni, per cui è necessario che vengano apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda la **Relazione tecnica**, è necessario eliminare a pag. 61 il punto che considera la possibilità di individuare “aree che possono essere oggetto di CDM in favore dei privati”, in quanto l'art. 5 del PIR prevede che *“Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive”*.

Per quanto riguarda le **Normative Tecniche di Attuazione** è necessario modificare i seguenti articoli:

**ART. 10 – DISPOSIZIONI COMUNI E SPECIFICHE**

Modificare il punto a., eliminando la possibilità di assegnare concessioni demaniali marittime raggiungibili solo dalla viabilità pedonale.

Si evidenzia che, il comma 10 dell'art. 5 del PIR prevede che *“Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visibilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...”* e che il comma 5 dell'art. 7 del PIR, prevede che *“Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili dalla viabilità pubblica”*.

Inoltre, per ciascuna CDM, deve essere garantito il rispetto delle misure di sicurezza e l’accesso carrabile ai mezzi di soccorso.

**ART. 11 – AREE TURISTICO-RICREATIVE-PRODUTTIVE IN CONCESSIONE A PRIVATI**

11.2 - Spiaggia attrezzata - SA

Eliminare il punto b. per le motivazioni già descritte per l’art. 10.

11.3 - Chiringuito - CH

Eliminare il punto d. per le motivazioni già descritte per l’art. 10.

Riformulare il punto f. in quanto il servizio igienico deve essere garantito nell’ambito della concessione demaniale marittima del Chiringuito.

11.6 – Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni – PP

Integrare specificando che l’area in concessione verrà assegnata attraverso evidenza pubblica.

**ART. 12 – AREE TURISTICO-RICREATIVE-PRODUTTIVE IN CONCESSIONE AL COMUNE O AD ALTRI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO**

12.3 – Casa del Pescatore – CP

Specificare le modalità di gestione prevedendo l’evidenza pubblica nel caso in cui la struttura non venga direttamente gestita dall’Amministrazione comunale.

12.6 – Lega Navale - LN

Non è possibile individuare un’area specifica per la Lega Navale Italiana perché viola ogni principio di concorrenza e pari opportunità.

È invece consentito destinare un lotto ad attività nautiche e affidarlo in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica.

**ART. 13 – AREE CHE NON POSSONO ESSERE DATE IN CONCESSIONE**

13.2 – Corridoi di alaggio e varo – Cav

Specificare le modalità di gestione dell’area demaniale.

Infine si segnala che nell’ultima pagina delle NTA, non numerata, vengono individuare “Aree non oggetto di CDM o da assoggettare in regime di consegna gratuita” per le quali è necessario specificare le modalità di gestione, nonché i riferimenti normativi e le motivazioni che prevedono la possibilità di “consegna gratuita”.

Per quanto riguarda il **Regolamento di gestione delle aree demaniali** è necessario modificare i seguenti articoli:

**ART. 8 – ITER AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Modificare il punto 3 indicando Regione Calabria- Settore Demanio marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa per il tramite del competente Ufficio di prossimità, invece di “Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e demanio marittimo – per il tramite del competente Servizio Provinciale”, aggiornando tale precisazione ove ricorra nell’intero documento.

**ART. 12 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

Eliminare l’articolo, in quanto in contrasto con la normativa vigente, rimuovendo anche l’Allegato B2 a pag. 37.

**ART. 23 – CANONE DEMANIALE E TRIBUTO REGIONALE**

E' necessario aggiornare i riferimenti normativi secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 06 del 30.12.2020, avente ad oggetto: "Articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2021" e secondo quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 106 del 23.07.2021, di conversione del D.L. 25.05.2021, n. 73 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 176 del 24.07.2021).

Inoltre si evidenzia che, per quanto attiene all'imposta regionale determinata nella misura del 15% del canone demaniale, il versamento dovrà essere richiesto attraverso la piattaforma regionale MyPay Calabria – Portale dei Pagamenti della Regione Calabria.

Per quanto riguarda gli **Elaborati grafici**, pur non essendo stati riportati nelle tavole i metri lineari relativi alla distanza tra CDM, che devono necessariamente essere pari a 50 ml lineari, si tiene conto di quanto riportato all'art. 10 delle NTA che specifica che *"le CDM sono disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 50 metri lineari"*.

Nella **Tavola 2.1** "Usi programmati dell'area demaniale Villa San Giovanni – Fiumara Catona", si rileva che l'accesso alle spiagge attrezzate (SA1L2) e ai chiringuiti (1CH2 e 1CH3) è possibile solo attraverso percorsi pedonali di progetto, per cui si rimanda a quanto specificato per l'art. 10 delle NTA, evidenziando la necessità di eliminare la previsione di tali CDM.

Per quanto riguarda la **Tavola 2.2** "Usi programmati dell'area demaniale Catona" si chiede di evidenziare graficamente l'accesso al lotto CS 2.L8, destinato a circoli e associazioni sportive e Onlus, visto peraltro che l'area retrostante è destinata ad attività ludico-ricreative – sportive (LRS) e non si devono verificare interferenze.

Si suggerisce di ridurre il fronte mare del lotto 2L6PO (punto di ormeggio attrezzato) in quanto può interferire con le aree attigue, destinate alla libera balneazione.

Per quanto riguarda la **Tavola 2.3** "Usi programmati dell'area demaniale Gallico" si evidenzia che il comma 17 dell'art. 5 del PIR esclude *"dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa"*. Di conseguenza, è necessario eliminare i lotti demaniali di previsione, ricadenti nella aree prospicienti le opere di difesa indicate nell'elaborato grafico.

Per quanto riguarda la **Tavola 2.11** "Usi programmati dell'area demaniale Pellaro", si evidenzia che i chiringuiti 11CH1 e 11CH2 sono posizionati a ridosso di opere di difesa, per cui si rimanda a quanto specificato al punto precedente per la Tavola 2.3.

Per quanto riguarda la **Tavola 2.13**, "Usi programmati dell'area demaniale Bocale II" si evidenzia che l'accesso ai lotti demaniali 13L1PP – "Aree per pescatori professionisti" e 13CH4 - "Chiringuiti" è consentito solo da sottopassi pedonali, per cui si rimanda a quanto specificato la Tavola 2.1, eliminando la previsione di tali lotti.

Ciò premesso, questo Settore esprime, **ai soli fini demaniali marittimi, parere favorevole**, subordinato a tutte le prescrizioni, modifiche e integrazioni richieste, ribadendo che oggetto di valutazione è **esclusivamente il PCS adottato dal Consiglio Comunale con DCC n. 7 del 17 aprile 2021**.

Fermo restando che la competenza attuativa e gestionale è in capo al Comune di Reggio Calabria, in qualità di Amministrazione procedente e alle responsabilità del RUP, definite dall'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si **demanda alla Città Metropolitana di Reggio Calabria**, a cui spetta l'approvazione del PCS ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., **il controllo della regolarità e correttezza della procedura seguita e degli atti amministrativi inerenti il PCS de quo, a tutela degli interessi pubblici**.

Si precisa, infine, che **qualsiasi modifica apportata al PCS adottato dal Consiglio Comunale con DCC n. 7 del 17 aprile 2021 rende nullo il presente parere** che, in ogni caso è subordinato a tutte le prescrizioni e osservazioni formulate e all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, ambientale e urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica, idraulico-marittima.

Per quanto non espressamente indicato nel presente parere, valgono le vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento alle normative di settore dettate dalla L. R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dal Piano di Indirizzo Regionale (PIR).

Tanto si trasmette per formare parte integrante e sostanziale del verbale della Conferenza dei Servizi del quale si chiede la trasmissione della copia unitamente ai pareri acquisiti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UdP N. 3.3

*arch. Daniela S. AZZARA*  
 DANIELA S. AZZARA  
AZZARA  
REGIONE CALABRIA  
25.10.2021  
10:11:05 UTC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*avv. Elvira COSTANTINO*

 COSTANTINO ELVIRA  
25.10.2021 10:15:50  
UTC



## Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ  
SETTORE 4 – VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E  
SUPPORTO TECNICO – AREA MERIDIONALE – REGGIO CALABRIA

### ALLEGATO 5.1

Trasmessa via PEC

Al Comune di Reggio Calabria  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Territoriale  
Reggio Calabria (RC)  
[protocollo@postacert.reggiocal.it](mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it)

**Oggetto:** VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 157747.U del 31.08.2021, acquisita agli atti l'1.09.2021 con il n. 373403, è stata convocata apposita Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta necessari all'approvazione della variante generale del Piano Comunale di Spiaggia.

A conclusione dell'istruttoria tecnica relativa allo studio geomorfologico per il Piano di cui all'oggetto, si rileva che lo stesso risulta carente per alcuni aspetti, da integrare opportunamente.

Per quanto riguarda la relazione geomorfologica occorre:

- approfondire la geomorfologia del tratto di costa del settore settentrionale (Zona Catona – limite comunale con Villa S.G.) e, per l'intero tratto costiero, specificare i punti a maggiore criticità riguardo ai processi di erosione/ripascimento;
- analizzare gli aspetti della liquefazione dei terreni studiati;
- integrare lo studio meteomarinico per lo meno con i risultati del "Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria" redatto dall'ex ABR Calabria.

Si rileva, inoltre, che non è stata presa in considerazione la suscettibilità del territorio ai maremoti, per altro oggetto di numerosi studi specifici.

Alla cartografia allegata si dovrebbe:

- rendere le legende di alcune carte tematiche congruenti con il loro contenuto;
- verificare, relazionando, la compatibilità delle attività oggetto di concessione con le Classi di Fattibilità individuate (tavole 5 e 6);
- ridurre lo spessore delle linee che rappresentano i vari tematismi;
- rendere più continua la dividente demaniale, poiché non sempre è possibile apprezzare il limite dell'area da esaminare.

Si resta in attesa di riscontro.

IL FUNZIONARIO  
(*geol. Sergio Borrelli*)

IL DIRIGENTE  
(*arch. Caterina Loddo*)



*Città di Reggio Calabria*

SETTORE URBANISTICA

P.O. Pianificazione Territoriale



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



0965 3622755



Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

**REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE –  
LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'**

Settore 4 – Vigilanza Normativa tecnica sulle costruzioni e  
supporto tecnico – Area meridionale – Reggio Calabria

PEC: [vigilanzatecnicarc.lpp@pec.regione.calabria.it](mailto:vigilanzatecnicarc.lpp@pec.regione.calabria.it)

Rif. nota vs. prot. 400706 del 20/9/2021

**Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.**  
**Trasmissione Elaborati Integrativi allo Studio Geomorfologico**

In riscontro alla nota emarginata acquisita al prot. n. 173055 del 23/9/2021, con la quale codesto Settore ha richiesto integrazioni allo studio geomorfologico trasmesso con nota prot. 157747 del 31/8/2021, di convocazione della conferenza dei servizi in oggetto, si trasmettono in allegato alla presente:

- nota prot. 198630 del 25/10/2021, esplicitativa delle integrazioni apportate allo studio geomorfologico;
- elaborati tecnici, sostitutivi di quelli già trasmessi, costituiti da:
  - *Relazione\_geomorfologica\_rev;*
  - *Tav.2 - Carta geomorfologica\_rev. (tavv. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4);*
  - *Tav.3 - Carta dei Vincoli\_rev. (tavv. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);*
  - *Tav.4 - Carta delle pericolosità geologiche\_rev. (tavv.4.1, 4.2, 4.3, 4.4);*

redatti dal professionista incaricato geologo Laura Russo.

In riferimento allo studio meteomarinario allegato alla proposta preliminare di piano di spiaggia adottata, si specifica che tale studio specialistico, redatto dal prof. Ing. Felice Arena, responsabile scientifico e direttore del NOEL- Natural Ocean Engineering Laboratory dell'Università degli Studi Mediterranea, pur non essendo generalmente richiesto per tale tipologia di piano urbanistico, è stato ritenuto opportuno nel caso specifico, per integrare il quadro delle informazioni sulle caratteristiche fisiche del litorale e consentire ai redattori del piano, all'Amministrazione Comunale, ed agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione, di operare scelte maggiormente consapevoli. Lo studio è stato commissionato per consentire l'individuazione delle zone costiere più favorevoli, per condizioni di moto ondoso sottocosta, all'installazione di punti di ormeggio attrezzato e per stimare, in relazione a tali condizioni, le caratteristiche del fenomeno del run-up sulla spiaggia. Tale analisi, da valutarsi anche in relazione agli studi sulla dinamica costiera e sul rischio di erosione costiera già disponibili, ed al Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera, è stata effettuata con l'obiettivo di verificare la possibilità e di orientare l'individuazione delle aree





*Città di Reggio Calabria*

SETTORE URBANISTICA

P.O. Pianificazione Territoriale



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



0965 3622755



Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

nelle quali poter consentire, in condizioni di sicurezza, il mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, per come stabilito dall'art. 9 commi 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 7/2017. A tale scopo, lo studio allegato non si limita a descrivere le caratteristiche del moto ondoso al largo per il tratto costiero considerato, ma effettua per ciascuna località di riferimento indicata, una trasposizione sottocosta dei dati ondometrici misurati al largo, al fine di effettuare un'analisi statistico-probabilistica degli eventi estremi nei punti di interesse individuati. Tale studio potrà inoltre costituire un riferimento metodologico per le analisi e gli studi di dettaglio che necessariamente dovranno accompagnare la progettazione di qualsiasi opera di tipo costiero, in fase di attuazione del piano di spiaggia.

Per quanto indicato circa la discontinuità della dividente demaniale, si specifica che la stessa è stata riportata negli elaborati di piano così come resa disponibile, anche ai comuni costieri, nel Portale del Mare – SID dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. Nell'ordinamento, la possibilità di procedere alla revisione e/o precisazione della dividente demaniale è infatti posta in capo all'Autorità Marittima, che vi provvede prioritariamente con le finalità e nei modi indicati dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di concerto con l'Agenzia del Demanio.

Restando in attesa del parere di competenza, si porgono cordiali saluti.

Seguono allegati

Il Responsabile P.O. Pianificazione Territoriale  
n.q. di Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Alberto Di Mare  
*Firmato digitalmente*





*Città di Reggio Calabria*

SETTORE URBANISTICA

P.O. Pianificazione Territoriale



Via M.Barillaro (già via S.Anna Il tronco)  
89128 Reggio Calabria



0965 3622755



Email: a.dimare@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

**REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE –  
LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'**

Settore 4 – Vigilanza Normativa tecnica sulle costruzioni e  
supporto tecnico – Area meridionale – Reggio Calabria  
PEC: [vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it](mailto:vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.**

**Trasmissione Elaborati Studio Geomorfologico firmati digitalmente**

Per quanto concordato per le vie brevi e facendo seguito alla nota prot. 200307 del 26/10/2021, con la quale sono stati trasmessi elaborati integrativi allo studio geomorfologico inviato unitamente alla convocazione della conferenza dei servizi, si trasmettono in allegato alla presente gli ulteriori elaborati componenti lo studio firmati digitalmente anche dal RUP oltre che dai tecnici incaricati, precisamente ,

elaborati firmati digitalmente anche dal RUP, già trasmessi con nota prot. 157747 del 31/08/2021:

- *Norme Tecniche di Attuazione*
- *Tav.1 - Carta di inquadramento geologico e strutturale (tavv. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);*
- *Tav.5 - 6 - Fattibilità delle azioni di Piano - Trasposizione della Fattibilità Geologica su elaborato pianificatorio (tavv.5.1 - 6.1, 5.2 - 6.2, 5.3 - 6.3, 5.4 - 6.4, 5.5 - 6.5, 5.6 - 6.6, 5.7 - 6.7, 5.8 - 6.8, 5.9 - 6.9, 5.10 - 6.10, 5.11 - 6.11, 5.12 - 6.12, 5.13 - 6.13);*

elaborati firmati digitalmente anche dal RUP, già trasmessi con nota prot. 200307 del 26/10/2021:

- *Relazione\_geomorfologica\_rev;*
- *Tav.2 - Carta geomorfologica\_rev. (tavv. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4);*
- *Tav.3 - Carta dei vincoli\_rev. (tavv. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);*
- *Tav.4 - Carta delle pericolosità geologiche\_rev. (tavv.4.1, 4.2, 4.3, 4.4);*

Restando in attesa del parere di competenza, si porgono cordiali saluti.

Seguono allegati

Il Responsabile P.O. Pianificazione Territoriale  
n.q. di Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Di Mare

*Firmato digitalmente*





ALLEGATO 5.4

## Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ  
SETTORE 3 - VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E SUPPORTO TECNICO  
- AREA MERIDIONALE - REGGIO CALABRIA

**PARERE TECNICO DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA**  
relativo a Strumenti Urbanistici Generali ed Attuativi - Varianti  
(art. 13 Legge 02/02/74 n.64, art. 89 D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

Strumento di Pianificazione: Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Reggio Calabria.

Ente Proponente: Comune di Reggio Calabria.

### PREMESSO CHE

- con nota n. 157747.U del 31.08.2021, acquisita il 01.09.2021 al protocollo Siar n. 373403, il Comune di Reggio Calabria ha indetto Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta necessari all'approvazione del proprio "Piano Comunale Spiaggia", comunicando la pagina web dalla quale acquisire la relativa documentazione progettuale;
- a conclusione dell'istruttoria tecnica, con nota prot. n. 400706, in data 20.09.2021 sono stati richiesti chiarimenti/integrazioni allo studio geomorfologico;
- il Comune di Reggio Calabria, con lettera di trasmissione del 26.10.2021 n. 200307.U, acquisita al protocollo SIAR n. 466850 del 28.10.2021, ha parzialmente ritrasmesso lo Studio Geomorfologico completo, in formato digitale firmato digitalmente dal geologo Laura Russo in data 20 e 21 ottobre 2021;
- valutate positivamente le integrazioni trasmesse è stato chiesto, per le vie brevi, di trasmettere lo studio geomorfologico, comprensivo delle Norme Tecniche di Attuazione, firmato digitalmente;
- il 3 dicembre 2021 il Comune di Reggio Calabria ha ritrasmesso lo Studio Geomorfologico secondo le modalità richieste, che è stato acquisito al protocollo regionale in pari data al n. 525580;
- le aree in cui ricade l'intervento di Piano sono catastalmente individuate negli specifici elaborati (Tav. 8.1 ÷ 8.13), facenti parte del quadro conoscitivo del P.C.S. in oggetto;
- ai sensi dell'art. 13 della Legge 02/02/74 n.64, e dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, per l'approvazione del Piano su indicato è necessario acquisire preventivamente il parere di compatibilità geomorfologica;

### PRESO ATTO CHE

- lo Studio Geomorfologico oggetto di valutazione è costituito dai seguenti elaborati, previsti dai "Contenuti minimi..." e presentati in formato digitale ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 1/2021:
  - *Relazione Geomorfologica;*
  - *Norme Tecniche di Attuazione;*
  - Tav. 1.1 ÷ 1.4 *Carta Geologica;*
  - Tav. 2.1 ÷ 2.4 *Carta Geomorfologica;*
  - Tav. 3.1 ÷ 3.4 *Carta dei Vincoli;*
  - Tav. 4.1 ÷ 4.4 *Carta delle Pericolosità Geologiche;*
  - Tav. 5.1 ÷ 5.13 *Fattibilità delle Azioni di Piano;*

- Tav. 6.1 ÷ 6.13 *Carta di trasposizione della Fattibilità Geologica sulla Pianificazione*;
- le Tav. 6.1 ÷ 6.13 sono state presentate insieme alle corrispondenti Tavole 5;
- gli elaborati progettuali sono stati firmati digitalmente dai progettisti e dal RUP per come di seguito riportato:
  - Relazione Geomorfologica: geol. Russo 21/10/2021, arch. Di Mare 3/12/2021;
  - Norme Tecniche di Attuazione: arch. Malara e arch. Di Mare 31/03/2021;
  - Tavole 1: geol. Russo 29/03/2021, arch. Di Mare 31/03/2021;
  - Tavole 2, 3 e 4: geol. Russo 20/10/2021, arch. Di Mare 3/12/2021;
  - Tavole 5: geol. Russo 29/03/2021, arch. Malara e arch. Di Mare 01/04/2021.

## VISTI

- lo Studio Geomorfologico a firma del geologo Laura Russo, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al numero 1216;
- le Norme Tecniche di Attuazione, per il solo Titolo IV, Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano (artt. 33, 34, 35 e 36);
- le Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Erosione Costiera (P.S.E.C.) approvate dal Comitato Istituzionale con delibera n. 3 dell'11 aprile 2016;
- le Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. approvate dal Comitato Istituzionale con delibera n. 27 del 02.08.2011;
- la legge regionale 16/04/02 n. 19 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 21/12/05 n. 17;
- il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) adottato con D.G.R. n. 147/2007;
- la legge regionale n. 16 del 17/09/2020;
- il regolamento regionale n. 01 del 04/01/2021;
- i "Contenuti minimi degli Studi Geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione", allegati al D.S. n. 507 del 30/01/2015;
- la Legge 02/02/74 n. 64;
- il D.P.R. 06/06/2001 n.380, art. 89;

## CONSIDERATO CHE

- lo studio geomorfologico è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni tecniche previste nei "Contenuti minimi degli Studi Geomorfologici per i differenti Livelli di Pianificazione";
- la fascia costiera comunale è costituita da una costa bassa e sabbiosa, costituita da una unica spiaggia interrotta o da opere strutturali, anche di notevole importanza (ad es. il porto di Reggio Calabria), o da importanti opere di difesa costiera;
- la conformazione attuale della costa dipende principalmente dai modesti apporti detritici dei numerosi corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale;
- La maggior parte delle aree demaniali marittime rientrano in aree a vincolo "P.S.E.C." elevato (aree a pericolosità alta "P3") (Tavole 3 - Carta dei vincoli);
- nella "Carta delle pericolosità geologiche" (Tavole 4) le più importanti pericolosità riconosciute sono quelle di erosione costiera, con quelle di tipo idraulico localizzate alle foci dei principali corsi d'acqua;
- per quanto riguarda la fattibilità delle azioni di Piano (Tavole 5), il litorale reggino rientra prevalentemente nelle classi di fattibilità "Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni" e "Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni". La "Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni" si rinviene in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua principali;
- le aree destinate a stabilimenti balneari ricadono prevalentemente nelle Classi di Fattibilità 2 e 3.

Per i motivi su esposti, si ritiene che le previsioni del Piano per l'utilizzo delle Aree Demaniali Costiere (P.C.S.) del Comune di Reggio Calabria sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del territorio purché si osservino le seguenti prescrizioni:

- si applichino le disposizioni riportate al Titolo IV dell'Allegato "Norme tecniche di attuazione" ed al capitolo 10 della Relazione Geomorfologica;

- per le aree ricadenti in Classe di Fattibilità 4 comprendenti attività produttive, occorrerà effettuare appropriati studi idraulici finalizzati all'esecuzione di eventuali interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- le aree di attenzione P.A.I. (ad es. quella ubicata in prossimità della foce della F.ra di Catona) sono da considerarsi appartenenti alla Classe di Fattibilità 4, e per le quali valgono le limitazioni proprie di questa classe;
- le attività consentite sono quelle riportate all'art. 12 dell'Allegato SGR2 (art. 8 della L.R. 17/2005), mentre le tipologie delle opere consentite sono quelle elencate all'art. 13 (art. 9 della L.R. 17/2005);
- per le strutture e complessi ricettivo-turistici ricadenti nella *Classe di Fattibilità 3* e nella *Classe di Fattibilità 4* occorre prevedere un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Il sistema dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli enti preposti;
- per le aree demaniali vincolate dal P.A.I. e/o dal P.S.E.C. si deve fare riferimento anche alle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. (2011) ed alle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Erosione Costiera (P.S.E.C.) (2016).

**Tutto ciò premesso e considerato**, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001,

### **IL SETTORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

la cui validità resta subordinata al rispetto delle prescrizioni in precedenza riportate.

Il presente parere è da intendersi quale provvedimento rilasciato ai soli fini della compatibilità geomorfologica del litorale del Comune di Reggio Calabria con le previsioni progettuali, facendo salvo ogni ulteriore adempimento ed osservanza a quanto disposto da altra normativa, ed in particolare la L. R. 19/02 ed il D.M. del 17 gennaio 2018.

Si restituisce copia dello Studio Geomorfologico, costituito dagli elaborati su indicati, firmato digitalmente dal Funzionario e dal Dirigente ad "attestazione di visto" del Settore.

IL FUNZIONARIO  
(*geol. Sergio Borrelli*)

-  SERGIO BORRELLI  
REGIONE  
CALABRIA  
14.12.2021  
07:33:05 UTC

IL DIRIGENTE  
(*arch. Caterina Loddo*)

-  CATERINA  
LODDO  
REGIONE  
CALABRIA  
14.12.2021  
08:47:30 UTC



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 6 - Tecnico e Opere Marittime per la Calabria

*Alla Città di Reggio Calabria  
SETTORE URBANISTICA  
P.O. Pianificazione Territoriale  
pec: protocollo@postacert.reggiocal.it*

*e.p.c. Alla Capitaneria di Porto di  
Reggio Calabria  
pec: dm.reggio@pec.mit.gov.it*

**Settore Tecnico 1 OOMM RC**

*Riscontro note come in oggetto*

**OGGETTO:** Variante generale al Piano Comunale di Spiaggia della Città di Reggio Calabria  
a) Procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Avvio consultazioni (art. 12 D.Lgs 152/2006 ed art. 22 del Regolamento regionale 3/2008 e ss.mm.ii.) *Riscontro. nota prot. n. 146062.U del 06/08/2021*  
b) Convocazione conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. *Riscontro. nota prot. n. 157747.U del 31/08/2021*

Con nota pec prot. n. 157747.U del 31/08/2021 acquisita in atti al prot. n. 17542 del 31/08/2021, codesto Comune ha indetto Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione della Variante generale al Piano Comunale di Spiaggia per la quale, con precedente nota prot. n. 146062.U del 06/08/2021, aveva dato avvio alle consultazioni finalizzate alla procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S. e che con la presente si riscontrano congiuntamente per quanto di competenza ai fini della tutela del bene demaniale marittimo.

Preliminarmente si rileva che, da ricerche condotte tra gli atti in archivio, non risulta che questo Ufficio sia stato coinvolto nella originaria procedura di adozione ed approvazione del Piano di Spiaggia della Città di Reggio Calabria (2009) di cui quello oggi portato in visione rappresenta variante.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO  
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO  
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria  
Piazzale Porto Nord  
89122 Reggio Calabria  
Pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it



## Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 6 - Tecnico e Opere Marittime per la Calabria

*Alla Città di Reggio Calabria  
SETTORE URBANISTICA  
P.O. Pianificazione Territoriale  
pec: protocollo@postacert.reggiocal.it*

*e.p.c. Alla Capitaneria di Porto di  
Reggio Calabria  
pec: dm.reggio@pec.mit.gov.it*

### **Settore Tecnico 1 OOMM RC**

*Riscontro note come in oggetto*

**OGGETTO:** Variante generale al Piano Comunale di Spiaggia della Città di Reggio Calabria

a) Procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Avvio consultazioni (art. 12 D.Lgs 152/2006 ed art. 22 del Regolamento regionale 3/2008 e ss.mm.ii.) *Riscontro. nota prot. n. 146062.U del 06/08/2021*

b) Convocazione conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. *Riscontro. nota prot. n. 157747.U del 31/08/2021*

Con nota pec prot. n. 157747.U del 31/08/2021 acquisita in atti al prot. n. 17542 del 31/08/2021, codesto Comune ha indetto Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione della Variante generale al Piano Comunale di Spiaggia per la quale, con precedente nota prot. n. 146062.U del 06/08/2021, aveva dato avvio alle consultazioni finalizzate alla procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S. e che con la presente si riscontrano congiuntamente per quanto di competenza ai fini della tutela del bene demaniale marittimo.

Preliminarmente si rileva che, da ricerche condotte tra gli atti in archivio, non risulta che questo Ufficio sia stato coinvolto nella originaria procedura di adozione ed approvazione del Piano di Spiaggia della Città di Reggio Calabria (2009) di cui quello oggi portato in visione rappresenta variante.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO  
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO  
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria  
Piazzale Porto Nord  
89122 Reggio Calabria  
Pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it



Per come riportato nella documentazione oggi consultabile sul sito web di codesta Comune, e segnatamente nell'elaborato NTA e Regolamento e nella relazione generale:

- il PCS si propone di conservare e valorizzare l'integrità fisica e patrimoniale della aree di demanio marittimo mettendo a sistema gli interventi e le attività sul territorio costiero in un'ottica di gestione integrata definendo una modalità di gestione e fruizione delle aree del demanio coerenti con le specificità dei luoghi e compatibili con la sensibilità ambientale ed in continuità con le attività e gli usi delle aree retrostanti;
- la fascia costiera interessata si estende per circa 32 km per una superficie complessiva di poco più di 109 ha, compresa tra la fiumara Catona a Nord e la località Campoli di Bocale a Sud; è stata suddivisa in 3 ambiti territoriali: Ambito 1 nord - I borghi marinari, Ambito 2 centro - Il waterfront della città, Ambito 3 sud - Le spiagge del vento, differenziando la zona del lungomare di Reggio come area ad alta valenza turistica rispetto alle rimanenti aree a cui è stata attribuita una normale valenza turistica;
- che sulle aree demaniali marittime saranno realizzate opere di facile rimozione.

Negli elaborati progettuali sono altresì indicati nuovi impianti portuali nelle zone di fascia costiera di Pellaro e Catona (con una previsione rispettivamente di 300 e 450 posti barca), la realizzazione di approdi stagionali (pontili e/o banchine), la realizzazione di spiagge attrezzate, la previsione di recupero di aree compromesse e l'implementazione di grandi impianti a supporto del turismo a Catona, Archi, Pellaro e Bocale ed il recupero ecologico, ambientale e la messa in sicurezza delle foci dei torrenti.

Ciò premesso, questo Ufficio, per quanto di propria competenza ai fini della tutela del bene demaniale marittimo e fatti salvi i legittimi diritti di terzi, esprime parere favorevole con le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di seguito riportate:

- sia verificato il rispetto del rapporto tra la superficie di arenile libero ed effettivamente fruibile destinato alla libera balneazione e la superficie di demanio marittimo ricadente nel territorio comunale, come prescritto dalle norme regionali;
- con riguardo alla possibilità rappresentata di procedere alla revisione della dividente demaniale, la verifica della sussistenza dei presupposti è posta in capo all'Autorità Marittima che vi provvede prioritariamente con le finalità e nei modi indicati dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di concerto con l'Agenzia del Demanio procedendo con le preventive attività tecnico-amministrative di verifica della posizione della dividente demaniale marittima anche rispetto alle risultanze di verbali di delimitazione ex articolo 32 Cod. Nav. esistenti, quanto sopra anche al fine di stabilire univocamente l'effettiva titolarità del bene e quantificare puntualmente le superfici d.m. oggetto di pianificazione;
- sia verificato il rispetto delle vigenti normative in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, di edilizia in zona sismica, di tutela ambientale e paesaggistica, approvvigionamento delle acque, smaltimento delle acque meteoriche e reflue, impianti di illuminazione e prevenzione antincendio;
- prima di autorizzare l'attivazione di qualsiasi intervento pubblico o privato, siano tenute nella dovuta considerazione le zone di erosione e le aree di rispetto di cui al piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) regionale, nonché l'eventuale esistenza di siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e ne sia dimostrata la fattibilità;
- la progettazione di qualsiasi intervento di opere marittime (opere portuali, pontili, campi boe, ripascimenti o eventuali altri interventi di difesa costiera) deve essere di volta in volta supportata da appositi indagini e studi specialistici meteo-marini, compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa per l'intera unità fisiografica, a dimostrazione della fattibilità delle opere anche sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione con l'ausilio di appositi modelli matematici, nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore LL.PP. e delle norme di settore;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO  
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO  
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria  
Piazzale Porto Nord  
89122 Reggio Calabria  
Pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it

- qualsiasi intervento previsto e/o indicato sugli elaborati di piano di che trattasi - potenziamento di attività insediative commerciali e turistico ricreative, riqualificazione di aree, ripascimenti, opere portuali, pontili e banchine, ecc. - dovrà essere approvato ed autorizzato di volta in volta dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti nel rispetto delle norme tecniche e di settore vigenti ed attuato sotto la responsabilità diretta della ditta richiedente;
- in caso di occupazione di area demaniale marittima da parte dei privati, ai fini della determinazione del relativo canone occorrerà redigere di volta in volta il computo delle superfici interessate (scoperte o coperte con opera di facile o di difficile rimozione);
- le aree destinate alla libera balneazione e quelle destinate alla collocazione degli stabilimenti balneari siano proporzionalmente adeguate all'ampiezza dell'arenile e, per le aree demaniali destinate alla libera balneazione sia verificata l'effettiva accessibilità e fruibilità in ragione dell'orografia dei luoghi, delle fasce di rispetto e delle zone di attenzione esistenti, riverificando, ove necessario il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore;
- nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile, il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate;
- il Piano Spiaggia in esame non dovrà essere inteso come sanatoria di situazioni di irregolarità tecniche e/o amministrative per occupazioni in atto;
- ogni e qualsiasi lavoro, nuovo o di adeguamento, riguardante le concessioni dovrà comunque essere autorizzato dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti ed eseguito a completa cura, spese e responsabilità dei concessionari.

Dal punto di vista ambientale, nella progettazione degli eventuali interventi di opere marittime (nuovi punti di ormeggio, pontili, banchine ecc), tra gli studi a supporto per gli aspetti ambientali dovrà essere condotto apposito studio della biocenosi marina dei fondi molli e della prateria di posidonia oceanica. Per eventuali interventi di ripascimento, tra gli studi a supporto dovrà essere condotta apposita caratterizzazione ambientale del sito ricevente volta definire la necessità di eventuale preventiva bonifica dei luoghi ed a determinare la compatibilità dei sedimenti di apporto in termini granulometrici, mineralogici e chimico-fisici.

La presente dichiarazione si intende come esposta in sede di Conferenza di Servizi indetta con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Gli elaborati e le documentazioni, acquisiti direttamente dal sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale come indicato nella nelle note che si riscontrano, sono trattenuti agli atti di questo Ufficio.

**IL DIRIGENTE DELEGATO**

Disposizione Provveditoriale n. 17943 del 07/09/2021

Dott. Ing. Valentino Cilento

Firmato digitalmente da

**Valentino Cilento**

O = MiMS

C = IT

Data e ora della firma: 30/09/2021  
17:44:14

Ing. E. Tripodi  
Geom. P. Abagnato

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO  
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO  
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria  
Piazzale Porto Nord  
89122 Reggio Calabria  
Pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it

Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Reggio Calabria  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Città di Reggio Calabria  
SETTORE URBANISTICA  
P.O. Pianificazione Territoriale  
Valutazioni e autorizzazioni Ambientali – Sviluppo  
Sostenibile”

C.A. Arch. Alberto Di Mare



protocollo@postacert.reggiocal.it

**Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii..**

**Richiedente: Città di Reggio Calabria.**

In relazione alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, convocata da codesto Ente con nota acquisita al Protocollo di questa Società in data 3/9/2021 con il n. 168, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si richiamano i contenuti di cui alla nota avente ad oggetto *“Pianificazione territoriale. Condivisione degli aspetti normativi vigenti in ambito ferroviario”*, trasmessa a codesto Comune a mezzo PEC con Protocollo RFI n. 3488 del 6/7/2021, con la quale sono stati richiamati i principali aspetti normativi applicabili in presenza di infrastrutture ed asset ferroviari sul territorio, atti a garantire sia la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria che la migliore gestione complessiva delle istanze degli ambiti in cui essa si sviluppa.

Dall'analisi della documentazione resa disponibile sul sito internet indicato nella nota di convocazione, emerge che le aree di intervento ricadono in parte nella fascia di rispetto ferroviaria che si estende, in proiezione orizzontale dalla rotaia più vicina, per 30 [m], come previsto dal DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che reca *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*.

Tali aree risultano, in particolare, soggette alle disposizioni del Titolo III della predetta disposizione, del quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le seguenti prescrizioni normative:

- art. 39 del DPR 753/80 che recita: *“è vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia .....omissis... che possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;*
- art. 40 del DPR 753/80 che recita: *“nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria;*

Via S. Francesco da Paola, 58/A – 89127 Reggio Calabria

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con scopo unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e dell' D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –  
Cod. Fisc. 07385570981 e P. Iva 01008681090 – R.E.A. 758300





- art. 45 del DPR 753/80 che recita: *“i proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danni;*
- art. 49 del DPR 753/80 che recita: *“lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia” e, pertanto in tale fascia di rispetto non potrà essere realizzato alcun nuovo manufatto;*
- art. 52 del DPR 753/80 che recita: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato....omiss... le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ....omiss...*

In relazione agli interventi che potrebbero ipotizzarsi in futuro, si indicano e si ribadiscono anche i seguenti vincoli:

- eventuali attraversamenti e/o parallelismi rispetto alla linea ferroviaria dovranno essere conformi al disposto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2014 ed al DPR 753/80 e, per la loro realizzazione, dovrà essere chiesta e rilasciata apposita regolamentazione contrattuale a cura di Ferservizi S.p.A., previa ulteriore verifica di fattibilità dell'interferenza in funzione dell'esercizio ferroviario e pagamento degli oneri previsti;
- la costruzione di manufatti di qualsiasi specie, nella fascia dei 30 mt. dalla più vicina rotaia **non sarà autorizzata**; per particolari e limitate opere di diverso genere (ad esempio recinzioni) potrà essere valutata la possibilità di rilascio di autorizzazione in deroga al DPR 753/80, previa analisi del progetto e verifica di fattibilità.

Per quanto non previsto dalla presente, resta fermo il rispetto di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti, in particolare in materia ferroviaria.

Distinti saluti

**Gino Battafarano**



Battafarano  
Gino  
RFI  
02.11.2021  
08:37:03  
GMT+01:00

GB.cc 986 3423 – 0965 863423  
3138085048  
c.crucitti@rfi.it



## Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 10 Pianificazione – Ambiente – Leggi Speciali

Servizio Pianificazione

Prot. n° 081049

Reggio Calabria, lì 11 NOV. 2021

Al COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SETTORE URBANISTICA

89128 – REGGIO CALABRIA

PEC: [protocollo@postacert.reggiocal.it](mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it)

e, p.c. Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

89125 – REGGIO CALABRIA

PEC: [mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it)

**OGGETTO:** CdS in forma sempl. mod. asincrona –Parere Paesaggistico Favorevole e Comunicazioni

L.R. 19/2002; D.P.C.M. 12/12/2005; D.Lgs. 42/2004; D.P.R. 37/2017

**PROGETTO:** VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

**IN RIFERIMENTO** alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota Prot. n. 157747 del 31.08.2021, trasmessa via PEC ed acquisita al Ns. Prot. con il n. 61031 del 01.09.2021, si rappresenta quanto segue.

Per la conferenza dei servizi il Comune ha trasmesso, unitamente al PCS adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 7 del 17 aprile 2021, le osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzioni elaborate dai progettisti, nelle quali è sinteticamente riportato il solo parere tecnico. Su tali osservazioni si dovrà esprimere, in coerenza con le previsioni del *comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii.*, il Consiglio Comunale.

Alla luce di quanto sopra la valutazione di questo settore si limita alle previsioni del PCS adottato, rimandando l'esame delle osservazioni a quanto verrà deliberato in merito, dal Consiglio Comunale.

**Dall'esame degli elaborati di progetto, disponibili nel sito istituzionale del Comune di RC, si comunica quanto segue.**

Il Piano Comunale di Spiaggia proposto dal Comune di Reggio Calabria riguarda la pianificazione delle aree demaniali che si sviluppano per circa 31,41 Km di costa, comprese tra il Comune di Villa San Giovanni ed il Comune di Motta San Giovanni.

Il Piano è articolato nei seguenti tre Ambiti di fruizione e valenza turistica:

**Ambito 1 nord – I borghi marinari:** caratterizzato da aree a valenza e sensibilità naturalistica differenziata e dai borghi marinari di Gallico e Catona;

**Ambito 2 centro – Il Water Front della città:** caratterizzato dalla realizzazione con il contesto urbano;

**Ambito 3 sud – Le spiagge del vento:** caratterizzato da aree particolarmente idonee alla pratica degli sport del vento.

VISTI il D. Lgs. n. 42 del 22/10/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e il D.P.C.M. 12/12/2005;

CONSTATATO che il progetto è corredato degli elaborati tecnici di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005;

questo Ufficio esprime **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla successiva fase di Approvazione del PCS, allo stato in capo a questo Settore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii., si invita il Comune in indirizzo a voler verificare la coerenza delle previsioni del Piano agli indirizzi ed obiettivi del PIR, con particolare riferimento a:

- comma 10, art. 5 del PIR, che prevede "Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visibilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...";
- comma 5, art. 7 del PIR, che prevede "Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili dalla viabilità pubblica".

Alla luce di quanto emerso dalla documentazione trasmessa, con riferimento alle occupazioni delle aree demaniali, codesto comune è conseguentemente invitato:

- ✓ ad esprimersi sulla volontà di mantenere gli immobili abusivi;
- ✓ ad adottare, per tutti gli sconfinamenti accertati dal Piano, i provvedimenti amministrativi di competenza;
- ✓ ad attivare eventuali procedure di sdemanializzazione per le aree che hanno perso la caratteristica di "demanialità" e ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare e non soddisfacenti interessi collettivi.

Si comunica altresì che, al termine dell'iter procedurale di legge ed a seguito del controllo della regolarità e correttezza della procedura seguita, degli atti amministrativi e della verifica definitiva della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.R. inerenti il PCS *de quo*, a tutela degli interessi pubblici, si provvederà all'approvazione del P.C.S. ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii..

**Reggio Calabria, 10/11/2021**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Carmelo Marmoglia



Il Dirigente  
Ing. Pietro Foti



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**E TUTELA DELL'AMBIENTE**  
**Settore Urbanistica e Vigilanza Edilizia**  
**Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile**  
**U.d.P. Urbanistica - Vigilanza Edilizia**  
**Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia**

**Città di Reggio Calabria**  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Territoriale

Riscontro nota prot. n. 157747  
del 31.08.2021

[protocollo@postacert.reggiocal.it](mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it)  
[a.dimare@reggiocal.it](mailto:a.dimare@reggiocal.it)

e, p.c.

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell' Ambiente**  
**Dirigente Generale**  
[dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell' Ambiente**  
**Settore Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di**  
**Costa**  
[demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto:** Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia.

Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

In merito alla CdS di cui all'oggetto, indetta da Codesto Comune con la nota emarginata, assunta agli atti del Dipartimento in data 10.09.2021, con il prot. n. 386456/SIAR, inerente l'acquisizione dei pareri/nulla osta necessari all'approvazione della Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia (PCS) adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 17.04.2021, preliminarmente, in via generale, si precisa che la normativa regionale di riferimento è la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii, recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" ed il relativo Piano di Indirizzo Regionale (PIR di cui all' art. 6 della medesima L.R. 17/2005) che prevedono l'espressione del parere di merito sugli aspetti della pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo da parte del Settore Regionale competente nella medesima materia del demanio marittimo.


Tuttavia - esaminata la documentazione estratta dal sito istituzionale del Comune – per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti strettamente connessi alla specifica competenza urbanistica ai fini dell'approvazione del Piano attuativo di che trattasi, si prescrive che tutte le parti ricadenti nell'area demaniale marittima, interessate dallo strumento urbanistico generale vigente, con destinazioni non coerenti con il PCS e con la tutela dei pubblici interessi,

siano identificate e stralciate e per le stesse siano avviate le procedure di sde + + al fine di uniformare l'intera area demaniale marittima.

Le suddette aree, nelle previsioni del redigendo Piano Strutturale Comunale, dovranno essere adeguatamente normate, secondo i dettami della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii..

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Maurizio De Cicco



Il Dirigente del Settore  
Ing. Pasquale Celebre





## ALLEGATO 10

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città  
metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia

Al Comune di Reggio Calabria  
Settore urbanistica  
Palazzo Cedir  
Via Sant'Anna II tronco  
89128 Reggio Calabria  
protocollo@postacert.reggiocal.it

p.c. alla Città Metropolitana di RC  
Settore 10 Servizio Aut. Paesaggistiche  
Via Sant'Anna II Tronco  
89128 Reggio Calabria  
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Prot. n. .... del .....

Class. ....

Ref. foglio 0157747 del 31.08.2021

OGGETTO: CdS decisoria, forma semplificata modalità asincrona. ai sensi dell'art 14 bis della Legge 241/1990 e s. m. e i.. Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.

COMUNE: Reggio Calabria

Opere progettate denominate *Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia* ricadenti in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 ai sensi dell'art 136 per effetto del DM 10.02.1976 e art 142 comma 1 lett a) territori costieri

Richiedente: Comune Reggio Calabria Settore Urbanistica

**FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

Con riferimento alla convocazione di Conferenza dei Servizi, nota prot. n. 157747 del 31.08.2021, finalizzata al rilascio del parere di competenza per la proposta in oggetto, acquisita al protocollo di questo ufficio al prot. n. 7578 del 03.09.2021,

esaminata la documentazione tecnico-grafica digitale disponibile sul portale istituzionale del Comune di Reggio Calabria,

verificato che l'area interessata dalla proposta:

- abbraccia il territorio costiero compreso tra il Comune di Villa San Giovanni e il Comune di Motta San Giovanni;
- è suddivisa in tre ambiti (Nord, Centro e Sud) a cui corrispondono distinte valenze e caratteri di fruizione (rispettivamente "borghi marinari", "waterfront della città", "spiaggia del vento"),

questa Soprintendenza esprime con la presente **parere favorevole** alla proposta di PSC in oggetto.

Resta inteso che per le modifiche allo stesso PSC che il Consiglio Comunale dovesse adottare alla luce delle osservazioni presentate, dovrà essere richiesto distinto parere a questo ufficio.

Si invita inoltre codesta amministrazione a porre in atto, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, tutte le azioni necessarie al ripristino della legittimità delle aree demaniali su cui insistono immobili abusivi.

Il presente parere si intende rilasciato ai soli fini paesaggistici, fatti salvi i diritti dei terzi e ferme restando le prerogative di altri Enti in esito alla compatibilità delle opere realizzate con le altre normative vigenti.

Il Responsabile del procedimento

arch Michelangela Vescio

Visto. Il Responsabile area paesaggio  
arch, Roberta Filocamo

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Fabrizio Sudano





Direzione Regionale Calabria  
 Servizi Territoriali Città Metropolitana di Reggio Calabria

Città di Reggio Calabria  
 Settore Urbanistica  
 P.O. Pianificazione Territoriale  
[protocollo@postacert.reggiocal.it](mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it)

Reggio Calabria, *data di protocollo*

E p.c.

Capitaneria di Porto – Guardia  
 Costiera – Direzione marittima di  
 Reggio Calabria  
[dm.reggio@pec.mit.gov.it](mailto:dm.reggio@pec.mit.gov.it)

Regione Calabria  
 Dipartimento Tutela dell'Ambiente  
 Settore 3  
 Demanio Marittimo e Contratti di  
 Fiume, di Lago e di Costa  
 U.d.P. 3.3 Demanio Marittimo  
 Province di RC e VV  
[demanioarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:demanioarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE SPIAGGIA. Convocazione Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri/nulla osta degli Enti e soggetti deputati per legge alla tutela di pubblici interessi ai sensi dell'art. 30, co.3 della L.R. n. 19/2002 e dei pareri non vincolanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2005, con le modalità di cui all'art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. Comunicazioni e trasmissione parere.**

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, avviata da codesto Ente con nota n. 157747 del 31.08.2021 ed acquisita al protocollo n. 17152 del 01.09.2021, la Scrivente, preso atto di quanto comunicato dall'Ente Regione Calabria con nota prot. 460242 del 25/10/2021, rappresenta quanto segue.

La Variante al PCS del Comune di Reggio Calabria è costituita dalla seguente documentazione tecnica:

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 06/50516080  
 Ufficio di Reggio C. Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911 – Faxmail 06/50516080  
 e-mail: [dre.calabria@agenziademano.it](mailto:dre.calabria@agenziademano.it)  
 pec: [Dre\\_Calabria@pce.agenziademano.it](mailto:Dre_Calabria@pce.agenziademano.it)



- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento di Gestione
- Tavole Grafiche

Preliminarmente si rileva che dalle **tavole grafiche** emerge la necessità di approfondire, in alcuni tratti, la eventuale opportunità di procedere, mediante apposita commissione, con una nuova delimitazione. Dette aree potrebbero essere opportunamente individuate e tipizzate sugli elaborati grafici e testuali del PCS.

In merito alle occupazioni abusive, individuate sulle tavole grafiche con contorni chiusi in linea verde tratteggiata, si raccomanda l'aggiornamento puntuale del Sistema Informativo Demaniale (SID) per la corretta gestione amministrativa e contabile degli utenti, fermo restando la necessità di conoscere nel più breve tempo possibile le azioni amministrative poste in essere da codesto Ente gestore per la tutela della proprietà demaniale.

In tema di occupazioni senza titolo, nella **Relazione Generale**, si legge *"...tali manufatti rappresentano elementi di incongruenza rispetto alle finalità pubbliche del Demanio, pertanto saranno da valutare e distinguere le situazioni rispetto alle quali non si riscontrano più le condizioni per gli usi pubblici, da quelle nelle quali, viceversa va ripristinato lo stato dei luoghi e procedere quindi all'aggiornamento della Dividente Demanile..."*; il PCS, quale strumento prescrittivo, non fornisce chiaramente la previsione delle aree e delle opere, sulle stesse oggi presenti, per tale motivo si ritiene necessario un approfondimento che, se verificato, a cura di codesto Ente, il presupposto di regolarità edilizio-urbanistica, permetta di classificare, sin da subito, le opere e la destinazione finale delle stesse (incameramento e/o demolizione per messa in pristino), unitamente alle aree demaniali marittime dalle stesse occupate.

Per quanto sopra, all'attualità le occupazioni rilevate devono essere, in assenza di titolo, gestite come *occupazioni abusive* ed alcun rinvio può essere operato facendo riferimento all'eventuale aggiornamento della Dividente Demaniale, così come, invece, risulta oggi descritto nella Relazione Generale. Una diversa modalità gestionale esporrebbe il Comune di Reggio Calabria a rilevanti responsabilità amministrative e contabili.

**Il Regolamento di gestione delle aree demaniali** merita di essere modificato ai seguenti articoli:

**Art. 7 Criteri generali di valutazione delle istanze**

In tema di criteri di valutazione delle istanze per la concessione di aree appartenenti al pubblico demanio marittimo, codesto Ente prevede che *"la CDM verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, riporta ad un più rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 37 co 1 del CdN"*. Prosegue al punto 2, precisando che *"la*

*commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste nel bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. nr. 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso non inferiore al 75% e non superiore al 90%”.*

**Pertanto, l'art. 7 del Regolamento del Piano Comunale Spiaggia in variante dovrà essere allineato alle previsioni dell'art. 37 co 1 del CdN, dell'art. 10 co 6 lett. c) del PIR Calabria ed alle regole di concorrenza dei principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE,**

#### **Art. 11 Durata della concessione**

In merito alla durata delle CDM, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del D.L. n. 400/1993, introdotto dalla L. n. 296 del 2006 e s.m.i., n. 17, *“le concessioni possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”* (PIR).

Ed ancora la L.R. 17 del 21 dicembre 2005, all'art. 15 lettera b), dispone che *“la durata della concessione ... non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'art. 10 della L. 88/2001”.*

Infatti, l'art. 15 lett. c) L.R. 17/2005, in merito alla durata dell'atto concessorio, prevede che, su richiesta del concessionario (e quindi in vigenza di contratto), la durata della concessione demaniale marittima *può essere rinegoziata fino ad un massimo di venti anni; durata da rideterminare in ragione dell'entità degli investimenti proposti.*

**Pertanto, l'art. 11 del Regolamento del Piano Comunale Spiaggia in variante dovrà essere allineato alle previsioni di cui all'art. 15 della Legge Regione Calabria n. 17/2005 recante “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”.**

#### **Art. 14 Autorizzazioni per occupazioni temporanee**

al punto 3 dell'articolo di cui si discute, si legge *“...ovvero gratuitamente in caso di richiesta per periodi di durata inferiore a sette giorni...”.*

Dalle vigenti norme in materia e segnatamente D.L. 05/10/1993, n. 400 *“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”*, Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285) e s.m.i., non si rilevano riferimenti alla possibilità di concedere in uso gratuito aree di pubblico demanio marittimo seppur per periodi inferiori all'annualità.

Pertanto, **l'art. 14 del Regolamento del Piano Comunale Spiaggia in variante dovrà essere allineato alle previsioni di legge.**

**Art. 22 Demolizioni delle opere**

L'articolo prevede che in caso di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio "...se l'Agenzia del Demanio non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse ed alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica."

Al riguardo appare opportuno ricordare che l'art. 49 del Codice della Navigazione dispone "salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54."

Come noto la valutazione al mantenimento dell'opera edificata, da avviare solo ed esclusivamente nei casi in cui l'opera risulti dotata di regolare titolo abilitativo e realizzata in regime di concessione demaniale marittima, è eseguita dalla Commissione di Incameramento all'uopo istituita ai sensi e per i fini dell'art. 49 del CdN.

Pertanto, **l'art. 22 del Regolamento del Piano Comunale Spiaggia in variante dovrà essere allineato alle previsioni di legge.**

Esaminati gli atti, **sotto il profilo dominicale e per la tutela degli interessi pubblici erariali, si esprime parere favorevole vincolato alle prescrizioni sopra dettagliate**, nonché all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti e/o delle Amministrazioni chiamati ad esprimersi.

In caso di mancato aggiornamento degli atti del procedimento in parola, il parere è da intendersi nullo.

In attesa di ricevere copia del verbale di conferenza, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Regionale  
Dario Di Girolamo

Il Responsabile ST-RC  
Daniel Condello

Il funzionario incaricato  
Francesco De Lorenzo



**Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili**  
Capitaneria di Porto Guardia Costiera  
Reggio Calabria

89122 - Reggio Calabria, (data del protocollo)  
p.d.c. - 0965 656111

Al/ COMUNE DI REGGIO CALABRIA  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Settoriale

Sezione Demanio Ambiente Polizia marittima  
difesa marittima e costiera

[dm.reggio@pec.mit.gov.it](mailto:dm.reggio@pec.mit.gov.it)

**Argomento:** Indizione della conferenza dei servizi decisoria per esame del Piano Comunale di Spiaggia. Richiesta parere.-

Riferimento nota prot. nr. 34305 in data 31.08.2021.

1. In riscontro a quanto richiesto con la nota in riferimento, per gli aspetti di competenza, questa Capitaneria di porto, sebbene non ravvisi motivi ostativi sotto il profilo strettamente correlato alla sicurezza della navigazione, ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
  - a pag. 73 della Relazione Generale e nell'allegata planimetria Tav.8.9 "*Usi attuali dell'area demaniale di San Gregorio*" viene incluso al punto 7 il "*Pontile approdi aliscafi a servizio dell'aeroporto*" tra le aree escluse dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo al Comune. Si precisa che dette aree sono transitate nella competenza gestoria di codesto Ente già con precorsa corrispondenza intervenuta nel 2008 e ribadito con foglio prot. nr. 13357 del 28.03.2011, in allegato per pronta consultazione.
  - L'art.9 del regolamento di gestione "*Rilascio di concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli*" non sembra in linea con la vigente normativa sia per gli aspetti di sicurezza della navigazione, sia dal punto di vista prettamente amministrativo perché si configurerebbe, a parere della Scrivente, come concessione di natura privata.
  - All'art. 5 delle Norme di attuazione, si riporta la generica definizione di "*Aree che hanno perso i requisiti di demanialità*".

Ancora sulla questione, a pag. 74 della Relazione Generale "*si segnalano situazioni diffuse sul demanio marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi*".





**Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili**  
Capitaneria di Porto Guardia Costiera  
Reggio Calabria

89122 - Reggio Calabria, (data del protocollo)  
p.d.c. - 0965 656111

Al COMUNE DI REGGIO CALABRIA  
Settore Urbanistica  
P.O. Pianificazione Settoriale

Sezione Demanio Ambiente Polizia marittima  
difesa marittima e costiera

[dm.reggio@pec.mit.gov.it](mailto:dm.reggio@pec.mit.gov.it)

**Argomento:** Indizione della conferenza dei servizi decisoria per esame del Piano Comunale di Spiaggia. Richiesta parere.-

Riferimento nota prot. nr. 34305 in data 31.08.2021.

1. In riscontro a quanto richiesto con la nota in riferimento, per gli aspetti di competenza, questa Capitaneria di porto, sebbene non ravvisi motivi ostativi sotto il profilo strettamente correlato alla sicurezza della navigazione, ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
  - a pag. 73 della Relazione Generale e nell'allegata planimetria Tav.8.9 "*Usi attuali dell'area demaniale di San Gregorio*" viene incluso al punto 7 il "*Pontile approdi aliscafi a servizio dell'aeroporto*" tra le aree escluse dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo al Comune. Si precisa che dette aree sono transitate nella competenza gestoria di codesto Ente già con precorsa corrispondenza intervenuta nel 2008 e ribadito con foglio prot. nr. 13357 del 28.03.2011, in allegato per pronta consultazione.
  - L'art.9 del regolamento di gestione "*Rilascio di concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli*" non sembra in linea con la vigente normativa sia per gli aspetti di sicurezza della navigazione, sia dal punto di vista prettamente amministrativo perché si configurerebbe, a parere della Scrivente, come concessione di natura privata.
  - All'art. 5 delle Norme di attuazione, si riporta la generica definizione di "*Aree che hanno perso i requisiti di demanialità*".

Ancora sulla questione, a pag. 74 della Relazione Generale "*si segnalano situazioni diffuse sul demanio marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi*".

Firmato digitalmente da:

RANIERI ANTONIO

Firmato il 04/02/2022 12:29

Seriale Certificato: 1013564

Valido dal 16/12/2021 al 16/12/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



In merito è opportuno precisare che la perdita della caratteristica demaniale marittima delle aree può essere dichiarata solo a conclusione di specifiche procedure amministrative (delimitazione/sclassifica) curate dall'Amministrazione marittima. Resta inteso, pertanto, che nelle more le particelle mantengono la natura demaniale marittima e come tali devono essere normate e tutelate.

In generale, sarebbe opportuno che codesta Amministrazione avvii una ricognizione della fascia costiera, finalizzata alla proposta di una revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio. L'esito di tale attività dovrà essere trasmessa a questa Capitaneria di porto, con il coinvolgimento delle altre Amministrazioni competenti, che valuterà se sono sussistenti le condizioni per avviare la procedura prevista dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione per quelle particelle che hanno definitivamente perso la caratteristiche demaniali marittime.

Ciò precisato e tenuto conto che il SID è l'unico strumento nazionale condiviso di supporto alla gestione amministrativa del demanio marittimo, codesta Amministrazione comunale vorrà, per tutti gli sconfinamenti accertati dal piano, comunque adottare, qualora non avesse già provveduto, i provvedimenti amministrativi di competenza finalizzati allo sgombero/regolarizzazione degli abusi ed al recupero delle somme a titolo di indennizzi per le occupazioni senza titolo perpetrate sino alla data dello sgombero/regolarizzazione.

Resta inteso che il privato potrà richiedere la rettifica della linea SID, qualora in possesso di documentazione comprovante la natura non demaniale delle particelle ricadenti all'interno della linea stessa.

- All'art. 11.6 delle Norme di attuazione "*Aree per pescatori professionisti e le loro organizzazioni*" sembra opportuno specificare che le stesse aree (oltre che alla vendita e al consumo del pesce) non potranno essere destinate allo sbarco del pescato, salvo specifica ordinanza dell'Autorità Marittima che, con il coinvolgimenti di altre Amministrazioni, potrà disciplinare le attività.
- All'art. 12.3 delle Norme di attuazione "*Casa del pescatore*" devono essere specificate le stesse norme che valgono anche per il punto 11.6 oltre che le precisazioni di cui al precedente punto.
- All'art. 13.2 delle Norme di attuazione sono previsti "*Corridoi di alaggio e varo*" liberi, realizzati a carico del Comune nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 18, tra le quali il rilascio di autorizzazione. **È necessario chiarire chi potrà gestire**

queste aree e le attrezzature (scivoli in legno o lamiera con sottostruttura e verricello) ivi allocate.

- All'art. 15 delle norme di attuazione "*Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione*" viene citata una ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima non più vigente; sarebbe più opportuna una descrizione dei segnalamenti con rimando generico all'ordinanza dell'Autorità Marittima, atteso che la stessa periodicamente è soggetta ad aggiornamenti/modifiche.
  - Le indicazioni contenute all'art. 17 delle norme di attuazione "*Corridoio di lancio e atterraggio*" non corrispondono a quelle riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima (non viene indicato il colore dei gavitelli ed i cartelli monitori devono essere redatti in diverse lingue). Anche in questo caso è necessario un rimando alla vigente ordinanza della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
2. Emerge, inoltre, dagli elaborati planimetrici prodotti quanto di seguito:
- sono indicati due approdi nautici a Pellaro (Tav. 8.11 – 2.11) e a Catona (Tav. 8.2 – 2.2). Questa Capitaneria di porto non ha cognizione di questi progetti, atteso che nulla è stato reperito agli atti d'ufficio né trasmessi da codesto Ente civico.
  - Porzione del progetto "*Regium Waterfront – Zaha Hadid*" ricade su aree strettamente portuali o definite di espansione portuale la cui competenza gestoria è stata esclusa dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo ai Comuni e permane quindi in capo allo Stato. Le previsioni su tali aree vanno stralciate.
3. Si rimane in attesa di conoscere l'esito del procedimento amministrativo di cui trattasi.

IL COMANDANTE  
CA (CP) Antonio RANIERI  
(documento firmato digitalmente)